



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 419 DEL 20 aprile 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Alfredo Mensitieri, V. Presidente, e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, e, dal prof. Claudio Franchini, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del Sostituto Procuratore Federale dott. Stefano Palazzo, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 20 aprile 2001, ha assunto le seguenti decisioni

“ “ “ N. 42

DEFERIMENTI

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Nelson Silva De Jesus: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. Milan: violazione art. 6 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva in ordine alla condotta del proprio tesserato.

La Commissione, in ordine alle istanze formulate dalle parti, osserva: che per quanto attiene all'eccezione di difetto di giurisdizione, dall'atto di incolpazione risulta che alla Società deferita viene contestato “..... l'uso di un irregolare passaporto portoghese, con lo scopo illecito di ottenere il tesseramento con lo status di comunitario”, dal che deve dedursi che nella prospettazione del deferimento la falsificazione del documento non costituisce il momento consumativo dell'illecito, ma rappresenta soltanto l'antecedente della condotta disciplinarmente rilevante, concretatasi nella produzione del passaporto presso gli organi federali ed esauritasi con il conseguimento dell'illecito scopo.

La Commissione, pertanto, deve ribadire la reiezione dell'eccezione difetto di giurisdizione per gli stessi motivi espressi nell'ordinanza del 2 aprile 2001, non certo contraddetti dall'affermata irrilevanza della finalità perseguita, concretatasi, secondo l'ipotesi accusatoria, nell'elusione della normativa dettata dall'art. 40 n. 7 NOIF, che attiene esclusivamente ai motivi della condotta disciplinarmente rilevante, senza costituirne un elemento integrante.

In ordine alla istanza della Procura Federale, la Commissione osserva quanto segue.

La Procura Federale, considerato che la Corte Federale è stata chiamata ad esprimersi sulla legittimità della norma contenuta nell'art. 40, n. 7, delle N.O.I.F. (che stabilisce limitazioni al tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere se cittadini di Paesi non aderenti all'Unione europea, c.d. extracomunitari), ha chiesto di rinviare il procedimento, in attesa della decisione della Corte Federale stessa.

Anche di recente, nella riunione del Consiglio europeo tenutasi a Nizza dal 7 al 9 dicembre 2000, si è ribadito il principio secondo il quale all'ordinamento sportivo deve essere riconosciuto il diritto di organizzarsi autonomamente per mezzo di adeguate strutture associative e quello secondo il quale le Federazioni devono restare l'elemento fondamentale di un settore che assicuri la coesione sportiva e la democrazia partecipativa (Allegato IV delle conclusioni della Presidenza).

Tuttavia, non vi è dubbio che, per il rilievo economico-sociale che assumono, le attività sportive non possono essere disciplinate esclusivamente in sede di ordinamento di settore, in quanto incidono su interessi pubblici e privati di grande rilievo, anche di interesse costituzionale (ad esempio, il diritto al lavoro e alla previdenza sociale ovvero il diritto alla salute). Per questa ragione, spesso il legislatore statale interviene dettando regole specifiche che prevalgono su quelle interne dell'ordinamento sportivo (si pensi, ad esempio, alle norme sulle società sportive professionistiche o sui rapporti di lavoro) oppure sottoponendo l'attività delle Federazioni e delle Leghe a discipline di natura generale (si pensi, ad esempio, all'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel caso delle "figurine" dei calciatori, gestite dalla Lega Nazionale Professionisti, o in quello dei diritti televisivi).

Se ne deduce che l'ordinamento sportivo, pur essendo dotato di autonomia, si pone comunque in posizione di subordinazione rispetto agli ordinamenti sovraordinati, cioè quelli internazionale, comunitario e statale (questo concetto, peraltro, è stato chiaramente ribadito di recente anche in una serie di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, a partire dalla causa Bosman del 15.12.1995 per poi passare alle cause Agostini dell'8.7.1998, Lehtonen del 13.3.2000 e Deliège dell'11.4.2000, sino a giungere alla causa Balog, attualmente in corso). Ciò significa che eventuali regole adottate in sede sportiva in contrasto con norme internazionali, comunitarie o statali devono ritenersi comunque illegittime e non possono trovare applicazione (non è rilevante, in questa sede, definire il problema della loro eventuale qualificazione in termini di inesistenza, nullità, illiceità o illegittimità, nonché quello delle conseguenze in ordine ai poteri di annullamento, disapplicazione od altro da parte degli Organi della Giustizia Sportiva).

Sulla base di tali premesse, l'art. 40, comma 7, delle N.O.I.F. potrebbe risultare in contrasto con le norme imperative di legge sancite nell'art. 43 del d.lgs. n. 286/1998, testo unico delle leggi sull'immigrazione (secondo il quale costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'appartenenza o l'origine nazionale e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio in condizioni di parità dei diritti umani e delle libertà fondamentali: affermazione, questa, che oltretutto trae origine dalla Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 7.3.1966, ratificata con legge n. 654/1975), in relazione alla eventuale natura discriminatoria che si risolverebbe in una ingiustificata limitazione al tesseramento e all'impiego di atleti in ragione della loro origine, e, comunque, incompatibile con l'art. 16 della legge n. 242/1999 di riordino del C.O.N.I. (secondo il quale le Federazioni sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità).

Ne deriva che, poiché sul punto è stata ora chiamata, su istanza di alcuni tesserati, ad esprimersi la Corte Federale ai sensi dell'art. 16 del C.G.S, la Commissione ritiene

opportuno rinviare il presente procedimento in attesa della decisione della Corte Federale stessa. Infatti, il citato art. 16 del C.G.S attribuisce alla Corte Federale la competenza del giudizio sulla verifica della legittimità di norme federali in rapporto allo Statuto.

Per tali motivi, la Commissione, pur ribadendo il contenuto della propria ordinanza del 2 aprile 2001 con la quale è stato escluso il carattere di pregiudizialità della questione, preso atto della pendenza del procedimento innanzi alla Corte Federale e della fissazione da parte di quest'ultima della riunione del 23 aprile 2001, rinvia per la prosecuzione del presente procedimento ad una prossima riunione che verrà fissata dopo la decisione della Corte Federale stessa.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 20 APRILE 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro